

TAR LAZIO

In ottemperanza all'ordinanza del TAR Lazio Sez. II n. 563/2007, viene notificato per pubblici proclami ai controinteressati Adamo Vincenzo, De Simone Massimiliano, Desiderio Maria Teresa, Di Giulio Antonella, Di Vezza Giampaolo, Fazzini Cristiana, Marino Marina, Marra Laura, Martani Gianluca, Paterniti Francesco Maria, Scherillo Stefano, Tumminia Emanuele, Elia Pasquale, Iaboni Franco, Monaco Valeria, Sacco Gianluca, Sposato Francesca Romana, Tidona Gianluca, Ardito Simona, Cirillo Sonia, Cusmai Giuseppe, Del Giudice Marta Johanna, Di Vaia Simone, Impellizzeri Marzia, Maiorino Marcello, Marino Antonio, Pellegrini Elisabetta, Rosati Serena, Spampinato Luciano, Broi Daniela, Muscaridola Piervito, Palomba Giulio, Ruggiero Maria Delia, Calia Ignazio, Marino Oreste, Ferrini Luigi, Lombardi Diego, Navarra Domenico, Neri Maurizio, Pelini Alessandra, Perrucci Palma, Quaglia Leonardo, Serpico Silvia, Bernabei De Nicola Gerardo, Calistri Massimo, Cuomo Simona, Cupaiolo Giuseppe, Di Mango Andrea, Di Martino Ermelinda, Esposito Monica, Gialanella Bernardo, Liberatore Michele, Lucarelli Alfonso, Angelucci Pietro Luigi, Bonelli Alessandro, Calagna Maria, Colarieti Alessandro, Della Casa Fabiano, Dell'Orco Donato, Ialongo Silvia, Menichelli Emiliano, Mura Marcello, Palaia Egidio la detta ordinanza pronunciata nel procedimento R.G. 3368/2007 proposto da Gerardo De Caro, Ernesto Carbone, Francesco Tortoreto, Gabriele Galluzzo, Alberto Freddi, Giuseppe Pucacco, Dario Parancandolo, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Patrizia Palaia e Giuseppe Rotondi, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma Via Flaminia 203, c/ Agenzia delle Entrate, Giuseppe Marconi e Rosa Fois (controinteressati) per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'approvazione delle graduatorie, distinte per fasce retributive, della procedura per lo sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Entrate all'interno della terza area funzionale (prot. 2007/9890) avviata con atto prot. N. 98379/2006 del 1

settembre 2006, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 67- IV serie speciale concorsi ed esami; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o connesso. Espongono i ricorrenti di non aver visto riconosciuto il loro giusto punteggio, a causa di un'erronea interpretazione dei criteri valutativi applicati alla procedura. L'Amministrazione costituitasi in giudizio controdeduce al ricorso concludendo per il rigetto. Il Collegio, visti gli atti di causa, udito il Relatore Cons. Giuseppe Saponi e uditi gli avvocati delle parti. Visti gli artt. 19 e 21 u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 ritiene che ai fini del decidere sia necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocato al 217° posto fino a quelli che hanno ottenuto un punteggio non superiore a 27,5. Rinviano ad una nuova Camera di Consiglio fissata per il giorno 19/12/2007.

Roma, 19/06/2007

Avv.  Palaia

